

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2524

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIANFRANCO RASTRELLI, BERLINGUER, MARINI, SARTORI, MAGRI, SOLAROLI, ALBERTINI, BATTAFARANO, BONAFINI, BIRICOTTI, CACCAVARI, CORDONI, DANIELI, DEVETAG, DIANA, DI CAPUA, DI ROSA, DI STASI, DUCA, FERRANTE, GERARDINI, GIACCO, GRIGNAFFINI, HÜLLWECK, INCORVAIA, INNOCENTI, LA CERRA, LOPEDOTE GADALETA, LORENZETTI, LUCÀ, MAFAI, MANGANELLI, MASELLI, MASTROLUCA, MATTINA, MATTIOLI, MELANDRI, MIGNONE, MONTECCHI, NARDONE, PENNACCHI, PEZZONI, RANIERI, REALE, REBECCHI, ROTUNDO, RUFFINO, SAONARA, SCALIA, SETTIMI, SITRA, SORIERO, SUPERCHI, TATTARINI, VIGNI, VIVIANI, UCCHIELLI**

Istituzione della Consulta per la tutela dei diritti  
del cittadino anziano

*Presentata il 12 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tematiche relative alla condizione degli anziani nel nostro Paese, alle forme di tutela ed agli strumenti per l'inclusione sociale ed economica, divengono sempre più importanti, a fronte della evoluzione demografica ed alla necessità di migliorare le strutture socio-assistenziali destinate al cittadino anziano. Questo processo è il fronte più rilevante di un più ampio processo di riforma del nostro Stato sociale, che tende ad adeguarlo ai più elevati *standard* delle moderne democrazie.

Verificare l'attuazione della legislazione di sostegno e coordinare l'iniziativa parlamentare diviene, quindi, un momento importante nell'ambito più generale della elaborazione di progetti e di una iniziativa legislativa con caratteri di idoneità e di stimolo agli operatori sociali ed all'assistenza.

Peraltro, nelle esperienze di alcuni Paesi del Nord Europa, esistono momenti di rilievo istituzionali di analisi e di proposta sui tempi della condizione sociale dei soggetti deboli ed, in particolare, del cittadino anziano.

Funzioni di promozione e coordinamento dell'iniziativa legislativa che si affiancano al ruolo del difensore civico (dalla figura dell'*ombudsman* svedese) quale strumento per la verifica dell'attività e della relazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

L'*ombudsman* è, in origine, una funzione di emanazione parlamentare e diviene successivamente garante del cittadino. La necessità di collegare gli strumenti di tutela e di verifica della condizione del cittadino anziano impone anche nel nostro Paese l'istituzione di strumenti di natura consultiva ed istituzionale da un lato, e con funzione di raccordo con gli enti locali e la pubblica amministrazione dall'altro.

Con la presente proposta di legge si intende assolvere al primo obiettivo: istituire una Commissione consultiva interparlamentare.

Il livello di tutela e di garanzia, l'efficacia degli interventi realizzati, la promozione di indagini, iniziative e la definizione di interventi necessitano di una sede di confronto tra le forze politiche e parlamentari con carattere permanente.

I modelli di riferimento operanti nei Paesi stranieri suggeriscono, infatti, la combinazione di una sede permanente di proposte a confronto, avente rilievo istituzionale e l'operatività sul territorio del difensore civico, quale garante del rapporto con la pubblica amministrazione e strumento di verifica della condizione del soggetto debole. La modificazione della struttura demografica del nostro Paese richiede degli adeguamenti sia di natura istituzionale sia relativamente agli strumenti di inclusione economico-sociale.

D'altra parte, il mondo degli anziani è oggi quantomai variegato: diversificate le aspettative ed i bisogni, così come le condizioni economiche, sanitarie ed abitative sul territorio.

Da qui l'esigenza di un costante monitoraggio, di una sede di confronto e di stimolo per iniziative legislative e di natura amministrativa.

Con la presente proposta di legge viene costituita, quale sede con rilievo istituzionale, una « Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano », Comitato interparlamentare con natura consultiva e propositiva.

La Consulta è promossa dalle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e si pone le seguenti finalità: promozione di iniziative ed indagini per verificare il livello di garanzia offerto dall'ordinamento giuridico, l'efficacia dei provvedimenti presi e la condizione del cittadino anziano; stimolo e definizione di interventi di natura giuridica, amministrativa e legislativa e coordinamento degli strumenti volti a migliorare il livello di vita del cittadino anziano ed il sostegno, tecnico-legislativo e giuridico, alle iniziative del Parlamento.

La Consulta non definisce un vero e proprio comitato interparlamentare di inchiesta e viene promosso quale strumento di natura consultiva ad ogni legislatura, su stimolo dei Presidenti delle Camere e su iniziativa dei Presidenti dei gruppi parlamentari costituitisi, ai quali compete la nomina dei componenti la Consulta, in numero proporzionale alla loro consistenza.

Il presidente della Consulta è, invece, nominato direttamente dai Presidenti di Camera e Senato.

La Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano ha funzione consultiva per l'attività del Parlamento e del Governo sui temi della tutela della condizione e dell'inserimento del cittadino anziano.

La Consulta rappresenta il Parlamento nella promozione di incontri ed iniziative con le associazioni del volontariato, le forze sociali ed economiche ed il mondo accademico per stimolare audizioni, iniziative e proposte a favore dell'anziano.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Consulta si avvale delle consulenze e dei supporti tecnici necessari, con l'ausilio inoltre delle strutture di ricerca e studio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

*(Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano).*

1. È istituita la Consulta per la tutela dei diritti del cittadino anziano, di seguito denominata « Consulta » e costituita ai sensi dell'articolo 3.

## ART. 2

*(Finalità).*

1. La Consulta ha le seguenti finalità:

*a)* la promozione di iniziative volte alla tutela della condizione dell'anziano;

*b)* la promozione di indagini ed inchieste per verificare il livello di garanzia offerto dalle istituzioni pubbliche e private, al cittadino anziano ed il grado di efficacia dei provvedimenti adottati;

*c)* lo stimolo e la definizione di interventi di natura legislativa, giuridica ed amministrativa, volti a migliorare le condizioni sociali ed economiche del cittadino anziano;

*d)* la promozione di iniziative, a livello nazionale e locale, per favorire l'inserimento sociale ed economico del cittadino anziano;

*e)* il coordinamento degli strumenti legislativi destinati ad innovare e migliorare il livello di assistenza socio-sanitaria al cittadino anziano;

*f)* l'ausilio, sotto il profilo tecnico-legislativo e giuridico, e la consulenza alle iniziative parlamentari volte alla tutela ed all'inserimento sociale del cittadino anziano.

## ART. 3

*(Costituzione).*

1. La Consulta è composta da dodici deputati e da dodici senatori, nominati dai Presidenti delle due Camere d'intesa tra loro e su designazione dei rispettivi gruppi parlamentari in rapporto alla relativa consistenza numerica.

2. Il presidente della Consulta è nominato dai Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, tra tutti i parlamentari.

3. La Consulta elegge nella sua prima riunione due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 4

*(Competenze).*

1. La Consulta ha funzione consultiva per l'attività del Parlamento e del Governo sui temi della tutela della condizione e dell'inserimento sociale del cittadino anziano.

2. La Consulta rappresenta il Parlamento e promuove incontri ed iniziative con le associazioni del volontariato, le forze sociali ed economiche ed il mondo accademico per stimolare analisi, proposte ed interventi a favore del cittadino anziano.

## ART. 5

*(Consulenze).*

1. Per lo svolgimento delle proprie competenze la Consulta si avvale degli strumenti tecnici e consultivi che ritiene necessari.

## ART. 6

*(Oneri).*

1. Gli oneri derivanti dall'attività della Consulta sono posti a carico, in misura eguale, dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.